

L'onorevole Renda ha facoltà di svolgerlo.

RENDA. Poichè l'attuale progetto tende a completare e sviluppare la rete stradale in Calabria, non può non tenersi conto di due opere importanti, senza le quali il completamento della rete stradale e lo sviluppo del traffico sono impossibili.

La principale arteria stradale delle Calabrie è la strada ex-consolare, costituita un secolo addietro, che va da Reggio a Cosenza. Su di essa esistevano tra Pizzo Nicastro e Catanzaro due ponti in legno importanti: l'uno sul fiume L'Amato lungo metri 143; l'altro sul fiume Pesipe della lunghezza di metri 70.

Questi ponti sono cadenti o addirittura caduti, in modo che il transito vi è sospeso.

Sarà inutile completare le altre strade, se manca, così, la principale linea di congiunzione. Onde l'urgenza di ricostruirli.

L'Ispettorato superiore del Genio civile di Catanzaro ha da più tempo segnalato questa necessità, avvisando che, per la ricostruzione in muratura od in cemento dei due manufatti, occorre rispettivamente la spesa di lire 700,000 e 250,000.

Per tali lavori nessuna somma è stata autorizzata dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 a favore della Calabria, la quale, come è noto, ha provveduto soltanto al completamento, a cura dello Stato, delle strade provinciali di serie.

La provincia di Catanzaro, pur avendo varie volte aumentato la sovrimposta, unica fonte di sue risorse, si trova senza alcuna disponibilità, ed è nell'impossibilità assoluta di sostenere una spesa che, senza dubbio, eccede l'onere dipendente dalla manutenzione della strada.

D'altra parte i detti ponti erano già rovinati quando erano tenuti dallo Stato, il quale ha obbligo di continuare a tenerli, essendo la natura di quella importantissima strada essenzialmente nazionale.

Ragioni di equità e di necessità impongono che, se non potrà essere assunta tutta la spesa dallo Stato, sia almeno adottato, magari in via eccezionale, anche per queste opere, il criterio del concorso dello Stato alla spesa, come per la manutenzione e per il completamento delle strade provinciali di serie, assumendo lo Stato la metà della spesa che potrà essere prelevata dalle somme assegnate per il completamento di strade provinciali dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e da quelle successive.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BONOMI IVANOE, *ministro dei lavori pubblici*. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Renda risponde ad un urgente bisogno della provincia di Catanzaro. La strada di Marcellinara-Pizzo era una strada anticamente nazionale, che poi diventò provinciale. Ora si tratta di ricostruire due ponti veramente fatiscanti e la provincia di Catanzaro ha chiesto il concorso dello Stato. Io, rivedendo i precedenti del Ministero, avendo trovato che anche in altre regioni e cioè nella provincia di Treviso, per il ponte sulla Priula, lo Stato ha già concesso il concorso del 50 per cento in una condizione di cose perfettamente analoga, non ho difficoltà di accettare la proposta.

Prego soltanto di modificare la parola: « Fiume Amato » in « Fiume L'Amato ».

PRESIDENTE. Pongo a partito questo articolo aggiuntivo, che diventerà l'articolo 13. Esso è accettato dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, con la lieve modificazione da lui proposta.

(È approvato).

Si procederà fra breve alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione segreta dei disegni di legge testè discussi, e cioè:

Provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia e per la navigazione interna. (752)

Autorizzazione di spese e nuove disposizioni per la esecuzione di opere pubbliche in Basilicata e in Calabria. (751)

Si faccia la chiama.

BIGNAMI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascерemo aperte le urne.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei trasporti marittimi e ferroviari ha facoltà di presentare dei disegni di legge.

ARLOTTA, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 23 novembre 1916, n. 1741, concernente modificazioni all'articolo 59 della legge sulla cassa degli invalidi.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661, concernente provvedimenti relativi al credito navale.